

# Cignori

All' oggetto che siano con precisione determinate le servitù cui debbono restar soggetti alcune proprietà fondiarie nell' interesse della difesa dello Stato, mentre nessuna legge esiste in cui siano stabiliti tali servitù, tranne per le viappe di Novino e di Alessandria per cui emanavano speciali interinali disposizioni per R. Lettere Patenti 6 Giugno 1816, e 30 Gennaio 1817, si riunobbe l' opportunità della promulgazione di una Legge generale colla quale, alle prescrizioni derivate da antiche costituzioni, e dai provvedimenti della Repubblica di Genova, che fosse conveniente di mantenere in osservanza, si apportassero le modificazioni meglio atte a circoscrivere nei veri limiti della difesa le restrizioni apposte al libero esercizio della proprietà privata, per quanto lo permettono le nuove vigenti leggi fondamentali dello Stato.

Venne quindi inviato il Consiglio del Genio Militare, coll' aggiunta qual Membro Straordinario, del Sig<sup>r</sup> Comandante Generale del Corpo Reale del Genio, di formare un progetto di Legge con cui si stabiliscono le varie Zone delle servitù militari a cui debbono, nell' interesse delle Fortezze e punti fortificati, andar soggetti i terreni circostanti: Con siffatto progetto di Legge, per quanto riguarda alle Fortezze e punti fortificati già costrutti, non si mira già ad imporre nuovi pesi alle proprietà, ma solo a dichiarare e circoscrivere quelle restrizioni che già preesistevano. — In esso si comprendono le sole disposizioni unicamente legislative, mentre le altre meramente regolamentarie possono formare oggetto di tempiui Decreti Reali.

Io ho quindi l' onore, giusta gli ordinò del Re, di presentare alla Camera il qui unito progetto di Legge per le servitù militari, il quale, compilato come sopra si disse, dal Consiglio del Genio, venne pure esaminato dal Sig<sup>r</sup> Consiglio Patrimoniale Regio.

# VITTORIO EMANUELE III.

Ré di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme

ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario Di Stato  
per gli affari di guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infra-  
scritto Progetto di Legge sulle fortificazioni militari da stabilirsi sulle  
proprietà foniarie che arrivano internamente esternamente  
delle piazze e punti fortificati sono soggette a garniture militari fino ad  
una determinata distanza. inviamandolo ad un tempo di esporre i motivi di questo  
progetto.

## Progetto di Legge.

### Art. 1<sup>o</sup>

Le proprietà foniarie che arrivano internamente esternamente  
delle piazze e punti fortificati sono soggette a garniture militari fino ad  
una determinata distanza.

### Art. 2<sup>o</sup>

All'esterno l'estensione soggetta alle garniture militari si suddividerà  
in tre distinte zone, determinate da altrettanti poligoni circoscritti  
alle fortificazioni per le quali sono stabilite norme diverse secondo la  
relativa loro distanza dalle fortificazioni.

---

Art. 3<sup>o</sup>

---

La 1<sup>a</sup> Zona è quella più vicina alle fortificazioni e farà  
della larghezza non maggiore di 300 metri, misurata orizzontal-  
mente, fu sulle od alcune Capitali di bastioni o saglioni, a-  
partire dalla linea di fuoco più sporgente verso l'esterno.

Le estremità dei tagli, in tal modo determinate ed uniti  
insieme da linee rette, formeranno il poligono, limite della prima  
Zona.

Le capitali faranno scelta in modo che la riunione delle  
loro estremità formino poligoni i più regolari possibili, e che in  
nessun luogo lo distacco piano sensibilmente minori di quello  
prudentermente prescritto.

---

Art. 4<sup>o</sup>

---

Sulla estensione di essa è proibito di fare alcuna elevazione od  
abbassamento di terreno, o innalzare case fabbriche o chiese  
o anche di ricostruire, qualunque possa essere la causa della loro  
distruzione.

Sono proibite in questa proibizione le chiusure o siepi  
morte, e piantagioni che sul parere del Genio militare,  
verranno concise dal ministero di guerra, in quei luoghi e modi  
che non si reputeranno dannosi.

L'imperante in questi casi passerà nanti l'ufficio  
amministrativo atto di sottomissione concui si obbligherà per  
fe e fuor di causa di sgombrare il luogo immediatamente  
dopo avvenuta ricevuta richiesta dell'autorità militare, nel caso  
in cui la piazza è legittimamente dichiarata in stato di guerra.  
Sotto pena di ricevere ciò eseguito d'ufficio, e di lui spese, in  
tutto il suo potere in ogni caso pretenderne invenzione, e tale obbligo  
avrà la sua forza, finché bisogna di rimorziare, e senza che  
possa mai luogo a pressione.

---

Art. 5<sup>o</sup>

---

La 2<sup>a</sup> Zona comprende tutto il terreno limitato dal

Dal perimetro esterno delle 1<sup>a</sup> zona e da un secondo poligono parallelo alla distanza non maggiore di 200 metri.

Art. 6<sup>o</sup>

I proibizioni stabilite per la 1<sup>a</sup> zona si estendono anche alla 2<sup>a</sup>, salvo che in essa sarà inoltre permesso di costruire tettoie e chiusure in legno od in pietra a fuoco, senza l'impiego di cemento malta, tranne per l'intonaco delle pareti, e così pure fissare siepi vere per chiusure o acquirendi muri a fuoco di sostegno alle strade o delle terre coltive e riparare queste medesime opere e costruzioni.

L'imperante passerà anche in questi casi l'atto di fortificazione espresso all'Art. 4<sup>o</sup>.

Art. 7<sup>o</sup>

La 3<sup>a</sup> zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno delle 2<sup>a</sup> zona, e da un terzo poligono parallelo, alla distanza non maggiore di 200 metri più piazze e fonti, e non maggiori di 100, per forte distanze ed altri punti fortificati di minor rilievo.

Art. 8<sup>o</sup>

Sulla 3<sup>a</sup> zona è proibito di costruire case, aprire strade, fare scavi ed elevazioni di terreno, senza avvenire ottenuta l'autorizzazione del ministero di guerra, al quale spetterà di determinare in quel modo che credrà più conveniente sul merito delle fatte domande, sentito il parere del genio militare.

Nei casi di concessioni per ponti di ministero, i richiedenti dovranno uniformarsi alle condizioni tutte che riuscirebbero imposte, passando ore rengono dal ministero prescritto, l'atto di fortificazione come all'art. 4<sup>o</sup>, e ciò tutto indipendentemente dalle formalità che fossero prescritte, alle rigide leggi sui ponti e strade.

Art. 9<sup>o</sup>

Le domande di cui agli art. 4<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>, e 8<sup>o</sup> faranno dei richiedenti

presentato al Comandante della fortezza, il quale si farà  
presso ricevendo una relazione del suo ufficio militare. In cui risulti  
il suo parere.

Le compagini che, in dipendenza di tali Emanuele, saranno  
fatto dal ministero della guerra verranno per iscritto partecipa-  
to ai richiedenti dal Comandante della fortezza il quale non  
permetterà loro l' intraprescindendo nelle domandate opere, se  
non dopo gli risultati ufficialmente esparsi dai medesimi passato  
l'atto di sottoscrizione di cui sono forniti detti articoli.

#### Art. 10.

Nell'estensione delle zone esterne è possibile di tenere deposito  
qualsiasi di materiali e rottami accumulati, falso temporaria-  
mente nei luoghi che verranno indicati dagli ufficiali del genio,  
e di eseguire varie operazioni topografiche pur con l'autorizzazione  
di iscritto del Comandante del forte, primo arrivo fanonente  
del Direttore del genio.

#### Art. 11.

Di fortificazioni verranno affidate le facoltà militari fermo  
coordinarle alle piazze, alle quali dipendono

Saranno poi considerati come fortificazioni per tale oggetto  
tante le opere di fortificazione che s' trovano ad una distanza  
maggiore di 250 metri dalla piazza alla quale appartengono,  
misurata tra le due linee di fuoco più vicine, quanto lo righerà  
che allo stesso distacco servono a sostenerne le missendenze  
di una piazza e che abbiano scopo e forme difensive.

#### Art. 12.

Le proprietà fondiarie intime, oggetto alle facoltà  
militari sono comprese in una sola zona della larghezza di  
500 metri.

Questa larghezza sarà misurata nel punto normale sul  
verso delle cortine, delle gote sia dei Bastioni che d' altre  
opere esistenti, a partire dal piede della Scarpa del maniero.

ore esiste la scarpia, attinenuti dal piede del muro in sostegno  
del successivo raccordo, ed ope' questo non esiste, dal piede della  
scarpia della bassiniera del parapetto.

Art. 13.

Taranno applicati a questa raccolta proibizioni, esteriori e  
proseguimenti stabiliti per le fortificazioni esterne.

Art. 14.

Quando non risultino alcun inconveniente, per la difesa, le zone  
potranno anche ridursi di numero, di distanza in tutto od in parte  
secondo la fortificazione, topografia, giacitura e misure importanti  
delle piazze e dei posti fortificati, rispondendo con l'oggetto a fini  
e linee innivabili.

Per le piazze cui non è applicata la furta. 2<sup>a</sup> zona esterna,  
quella 3<sup>a</sup> una principio del limite dell'opera.

Art. 15.

Le case, fabbriche chiuse, muri a secco delle strade o terreni  
edifici attualmente esistenti nelle varie zone si estenderà  
all'interno, se nell'autorità militare vedrà poter tollerare la  
costruzione, potranno essere riparati, purché il proprietario  
o possessore un abbigliamento elettronico la linea in  
spetto al Comandante del forte, presso arrivo facente del Direttore  
del Genio militare.

Questa licenza, salvo i casi urgenti, non dovrà concedersi  
se non in seguito ad autorizzazione del ministero di guerra, presso  
l'ufficio Commissione dell'impetrante da passarsi come all'art. 11  
se di non accordare ai fabbricati chiuse, mura a secco la  
menoma variazione nelle dimensioni esteriori di larghezza  
di altezza od accrescimento di forte nell'interno, sia di non far  
uso di materiali di maggior valore di quelli già esistenti nelle opere  
da ripararsi.

Le domande dei richiedenti avranno il loro corso come all'art. 9°

---

*Art<sup>o</sup> 16:*

---

Il Ministero di guerra precezzi l'avviso del Comandante  
del forte ed del genio militare, potra tanto nelle zone stesse,  
quella estensione delle 3<sup>o</sup> zone per cui i supplizi si risposti dall'  
Art<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>, quanto in quella intima, permettere l'esecuzione di  
quella opera e costruzione che si riconoscano potersi provvisoriamen-  
te tollerare, che sino ad un tempo di speciale utilità pubblica, o  
che non si possano ulteriormente stabilire, come farebbero moltini  
altri stabilimenti industriali, a condizione però che prima non fosse  
stato piano tenuto, e cioè pure i muri di postegno di  
primitivo proprietario che non potrebbero altrimenti esistere fin  
che sì troppo ripidi delle montagne, nonché non oltrepassino  
le dimensioni necessarie per postegno d'acqua anche indicate  
con facilitate più volte.

Insistente passerà in questi casi l'atto di tollerazione  
espresso nell'Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup> precezzi il corso della sua domanda  
come all'art<sup>o</sup> 9<sup>o</sup>.

---

*Art<sup>o</sup> 17:*

---

Quando sarà ordinata, sia una nuova costruzione di una piazzola  
per la soppressione o demolizione di quello esistenti, sia delle  
variazioni nella loro classificazione ed estensione, gli effetti rigua-  
ranti la questa determinazione nell'applicazione delle penali  
imposte alle proprietà e facore della Difesa, non potranno  
avver luogo che in forza di un Decreto Reale pubblicato nei  
comuni interessati.

---

*Art<sup>o</sup> 18:*

---

Datta la delimitazione delle zone nei limiti prescritti  
dalla presente legge si procederà alla Verificazione dei terreni  
e delle costruzioni entrofronti in contradditorio coi proprietari  
che si occorrano a stabilire l'origine delle costruzioni  
medesime, e le condizioni mediante le quali si supponno elaborate  
e ciò senza pregiudizio del diritto per parte del Governo, de-

non si addurreggiate le stesse e non si segua all'interrogatorio  
le giustificazioni sentite, e non giudicarle.

Egli dichiarazioni faranno firmate dagli stessi proprietari.

Art. 19°

Non comparendo il proprietario o chi possa rappresentarlo,  
si procederà in modo almeno dell'operazione, facendone constare  
per appositi processi verbali, e notificandone una copia al proprie-  
tario non comparso.

Art. 20°

Se entro tre mesi dalla notificazione fatta per parte del  
Comandante del forte, e di cui verrà trasmesso il Certificato alla  
generale di cintura d'Alighiero, non ricevuto dal medesimo alcun  
risposto, si procederà in contradditorio di un Delegato del Consiglio Città,  
e a spese del governo, al più tardi entro tre mesi, i quali faranno  
riferiti a punti stabili.

L'operazione proseguirà poi rispetto ai richiamanti a misura  
che verranno risolti le loro opposizioni.

Art. 21°

I piani indicanti le varie zone faranno accompagnati da uno  
atto descrittivo delle dimensioni e delle natura delle costruzioni  
esistenti nell'interno delle zone di fortificazione (della loro origine),  
e delle condizioni mediante le quali si lasciarono erigere.

Saranno approvati con Reg. Erculei e verranno pubblicamente  
consegnati in quattro copie, una presso il Comando del forte, una  
presso la Direzione del Genio, una presso gli archivi del Corpo Reale  
di Genio, e ultra presso l'Intendenza dell'Amministrativa.

Art. 22°

Le contestazioni che fossero per insorgere sull'applicazione  
delle norme militari, faranno portate alla cognizione del  
Cittadino competente.

Art. 23°

Ogni infrazione sarà avvertita dagli assistenti militari del Genio

a ciò specialmente concorso dal Direttore del gabinio, e per quanto  
i loro processi verbale

Art. 24.

Ogni quattro volte gli Assistenti giudicati avranno conoscenza  
di una costruzione o riparazione indebitamente fatta nell'interno  
di un luogo chiuso o di una casa ne faranno immediata relazione  
al Direttore del gabinio che richiederà il giudizio di mandamento, o  
per luogotenente locale, di accompagnare nella visita l'adjudicante  
comunicatore per procedere d'ufficio a verificare ed escludere la propria  
contrarreversione; e l'analogo processo verbale, sottoscritto dal giudice  
interrogato, verrà poscia rimesso al Direttore del gabinio per gli  
ulteriori innamenti che gli spetteranno.

Art. 25.

Sui ogni verbale si enumeralo:

- 1° Il luogo e il giorno in cui farà esteso;
- 2° Il nome, cognome, e qualità di quegli che avrà proposto la  
contrarreversione;
- 3° La natura e l'epoca della contrarreversione, alla circostanza tutta  
che fuori attet a qualificarlo, non che l'epoca od inizio che  
esistono a carico del contrarreventore;
- 4° Gli interrogatorii dell'imputato od imputati tanto sul  
loro nome, cognome, patria, professione, i domicili, quanto  
sulle circostanze relative alla contrarreversione, le loro dichiarazioni.

Art. 26.

I verbali sono fatti dagli agenti che li stendono, e firmati  
tanto da essi che dai contrarreventori; l'inciso di rifiuto perfino  
i quali se ne fa constare nello stesso verbale.

Gli ergono quindi asseribili con giuramento, sotto l'atto di ogni  
dalla loro data, grande il giudizio di mandamento od il più luogotenente  
che, nel caso in cui li verbali non siano fatti per scritto dagli  
agenti che li presentano, dicano far constare che vennero letti  
ai cittadini, e menzionare nell'atto il motivo e tale sero fatto.

*Art. 27.*

Processi verbali saranno fatti fide in giudizio per fatti materiali relativi alle contravvenzioni per nella loro comparsa furono osservate le norme di cui nei due articoli precedenti, non farsi molto legale. E' rimissione contro coloro che folsenissero il verbale.

E per altro riferita all'infurato l'opera contraria.

*Art. 28.*

Processi verbali saranno trasmessi all'Art. fiscale onde promuova l'opportuno provvedimento a termini di legge.

*Art. 29.*

Contravventori oltre la rimozione dell'opera nostra a loro offerta correranno, secondo i casi e la maggior o minore importanza della cosa, una multa estensibile a L. 500.

*Art. 30.*

Ogni tentativa di condanna per contravvenzione costerà una pratica di termine al contravventore per ridurre le cose in fristino. E in caso di ritardo per parte del medesimo, si si farà procedere l'ufficio nella forma dei lavori militari d'urgenza e per rimborsarlo. Della relativa spesa si osserveranno le norme stabiliti per la risarcitione dei crediti demandati.

*Art. 31.*

Contro coloro che arrecheranno questi alle nosre, ed altri oggetti, attinenti alle suddette fortificazioni si procederà a termine dei seguenti codici penale ordinario e penale militare.

*Art. 32.*

Lavori ed operazioni relative alle forze di guerra o posti insabbiati sono luogo ad insediamento sia per tempestiva prudenza di governo sia per rimozione o per sproprietazione, occasioni si fanno leggi anteriori ed altri appositi di sollecitazione che rinvolti la proprietà in uno dei suddetti modi.

L'indennità avrà sempre luogo a tenore delle leggi vigentesi a titolo di sproprietazione per causa di pubblica utilità.

Art. 39.

Soranno stabiliti con Decreti di Stato zone determinate, le ferite militari per ciascuna delle Province attualmente esistenti in tutto Stato secondo la più o meno grande loro importanza ed in conformità della presente legge.  
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di guerra e incaricato dell'esecuzione della presente legge, che farà registrare al controllo generale pubblicata e inserita nella raccolta degli atti del governo.

Dat. Torino addi 16. Giugno 1851.

  
